



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 26-05-2023

**Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2023.
APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 17:45, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	P	Cacciatore Gabriele	P
De Vitis Francesco	P	Lucatelli Cosimo Fernando	A
Sparascio Claudio	P	Cantoro Massimo	P
Bruno Angela Rita	P	Meraglia Abramo	P
Daniele Pamela	P	Deodati Anna Clara	P
Paiano Federica	P	Gaetani Pasquale Luigi	P
Viva Federico	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza la Dott.ssa Paiano Federica in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ad e correre dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

RILEVATO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione n. 52/2020/rifdel03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

DATO ATTO che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito;

RICHIAMATI:

- la deliberazione ARERA n. 363/2021//r/rif del 3 agosto 2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025;

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

- ai sensi dell'art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999, tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma *“la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”*;

VISTI ANCHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2023;

VISTA l'allegata nota con la quale AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti) ha approvato il Piano Economico Finanziario relativo alla TARI anno 2023 per il Comune di Ruffano e ha proceduto alla sua validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 di ARERA, nonché della relazione ivi allegata nella quale sono riportati gli importi della tariffa complessiva finale;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di dover prendere atto del predetto Piano Economico Finanziario, qui allegato, in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019;

CONSIDERATO che il Comune di Ruffano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2021 ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale è stato modificato ed integrato a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2022;

DATO ATTO che il limite di spesa complessivo delle agevolazioni previste dall'art. 8 e 10 del Regolamento TARI succitato, da iscriverne a bilancio è pari ad € 7.000,00 nel rispetto di quanto stabilito l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 26-05-2023 Comune di Ruffano

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Tributi, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 267/2000;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n.11

Con voti favorevoli n.7 e contrari n. 3 (Cantoro, Meraglia, Deodati e Gaetani)

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO della determina direttoriale n. 270 del 27 giugno 2022 con la quale AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti) ha approvato la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e di procedere per il Comune di Ruffano alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363 /2021 e del MTR -2, nonché della relazione ivi allegata nella quale sono riportati gli importi della tariffa complessiva finale;

DI APPROVARE per l'anno 2023 l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2023 di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE la spesa complessiva per la tassa sui rifiuti in € 1.441.749,00;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia del 5%;

DI STABILIRE che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2023, avvenga in numero 4 RATE:

- 1° Rata scadenza 30 settembre 2023;
- 2° Rata scadenza 30 ottobre 2023;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 26-05-2023 Comune di Ruffano

- 3° Rata scadenza 30 novembre 2023;
- 4° Rata scadenza 30 dicembre 2023;

DI STABILIRE che il limite di spesa complessivo delle agevolazioni previste dall'art. 8 e 10 del vigente Regolamento, da iscriverne a bilancio è pari ad € 7.000,00;

DI PROCEDERE ai fini dell'approvazione all'invio dei dati e delle informazioni riguardanti il PEF 2023 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti in particolare dall'art. 6 della deliberazione dell'autorità n. 443/2019/R/rif, esclusivamente on line entro 30 giorni dall'adozione del presente atto, ovvero dall'eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., con voti favorevoli n.7 e contrari n. 3 (Cantoro, Meraglia, Deodati e Gaetani).

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Paiano Federica

Il Segretario Generale
Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa
